



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2592/2015 promossa da:

[REDACTED] le [REDACTED]
elettivamente domiciliati in Roma, viale [REDACTED], con l'avv. [REDACTED]
[REDACTED], dal quale rappresentati e difesi giusta procura a margine dell'atto di
citazione

ATTORI

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (00884060526), in persona del procuratore speciale Luigi Losurdo, elettivamente domiciliato in Ladispoli, viale Italia n. 51, con l'avv. CAIFFA MANUELA (CFPMNL65M65H501N) e l'avv. prof. UMBERTO MORERA, dai quali rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. [REDACTED] hanno convenuto in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., quale incorporante la Banca Toscana s.p.a., al fine di ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in esecuzione del contratto di mutuo ipotecario stipulato il 30.5.2003 (a rogito Notaio Flavia Colangelo, rep. n. 7260, racc. n. 1516), previa declaratoria di nullità del contratto per usura, omessa indicazione del TAEG/ISC in violazione dell'art. 117 comma 4 TUB, violazione dell'art. 2 comma 3 della L. n. 287/1990 per effetto dell'indicizzazione del tasso all'Euribor.

Si è costituita la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., contestando puntualmente le avverse deduzioni ed eccezioni e concludendo per il rigetto della domanda attorea.



La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c..

2. La domanda attorea è volta ad ottenere la restituzione dell'indebitamente versato nel corso del rapporto di mutuo, per cui, in applicazione delle ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio *ex art. 2697 c.c.*, spetta agli attori l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero: 1) l'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede la restituzione *ex art. 2033 c.c.*; 2) la non debenza dei versamenti (nel caso di specie ricondotta al fenomeno dell'usura, all'indeterminatezza dei tassi ultralegali e alla violazione della normativa *antitrust*).

Sotto quest'ultimo profilo, va rilevato che, pur vertendosi in materia di questioni di nullità rilevabili d'ufficio, spetta pur sempre alla parte interessata fornire in giudizio gli elementi fattuali da cui desumere l'eventuale ricorrenza dell'ipotesi di nullità invocata.

In particolare, con specifico riferimento alla nullità di clausole che prevedono interessi usurari, la Corte di legittimità in una recente pronuncia, ha affermato che *"il rilievo d'ufficio non si estende alla ricerca, d'ufficio, degli elementi di prova di interessi anatocistici o usurari. Correttamente, pertanto, il giudice rigetta la domanda dell'opponente per non avere l'opponente stesso fornito alcuna prova in merito, evidenziando che la sola richiesta di una consulenza contabile non può esentare la parte dall'onere della prova"* (Cass. n. 2072/2014).

3. Ciò posto, giova rilevare l'infondatezza in punto di diritto della tesi sostenuta da parte attrice, laddove la deduzione della natura usuraria del tasso di mora è stata effettuata previo inserimento della commissione per la mancata erogazione del mutuo e l'anticipata estinzione dello stesso nel calcolo del tasso effettivo globale.

Sul punto, si registrano nella giurisprudenza di merito due orientamenti contrapposti, il primo dei quali, richiamando il principio della onnicomprensività della nozione di tasso rilevante ai fini dell'usura ricavabile dal d.l. 394/2000 sopra citato, ritiene che anche tale voce di costo debba essere computata nella determinazione del tasso da confrontare con il tasso-soglia, in quanto rientra appunto tra gli oneri pattuiti in contratto a carico del mutuatario.

Secondo altro orientamento più recente, invece, nella determinazione del tasso effettivo globale non può computarsi la commissione per restituzione anticipata del mutuo (si v. tra le tante Tribunale di Venezia n. 1451 del 28/06/2019; Tribunale di Ancona n. 468 del 8/3/2019; Tribunale di Roma n. 18278 del 27/09/2018).



Questo Giudice ritiene di aderire al secondo degli orientamenti citati, che appare maggiormente convincente alla luce delle seguenti considerazioni.

Va anzitutto rilevato che il costo previsto contrattualmente per il caso di estinzione anticipata non è collegato esattamente alla erogazione del mutuo, ma assolve all'esigenza di remunerare la banca per il caso in cui il rapporto dovesse essere estinto anticipatamente per volontà del mutuatario, tenuto a pagare esclusivamente il capitale residuo e gli interessi fino a quel momento maturati, perdendo l'istituto di credito la remunerazione del prestito pattuita per l'ipotesi in cui il rapporto si fosse estinto secondo l'originario piano di ammortamento. In altre parole, le penale per l'estinzione anticipata assolve alla funzione di corrispettivo per l'esercizio dello *ius poenitendi*.

Pertanto, laddove si volesse sostenere che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo, verrebbe di nuovo postulata una sommatoria fra voci eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale.

Inoltre, va richiamata l'ulteriore argomentazione esposta dal Tribunale di Venezia nella sentenza citata, secondo cui: *"gli interessi corrispettivi sono applicabili all'ipotesi di regolare ammortamento del mutuo, mentre la commissione di estinzione anticipata presuppone l'evento contrario, cioè l'estinzione anticipata e l'immediata esigibilità della somma. Quindi, se è vero che la formula del T.E.G. deve necessariamente tenere conto della durata del finanziamento e del fatto che il debito venga restituito mediante un piano di ammortamento, l'applicazione di tale formula all'ipotesi di estinzione anticipata non sarebbe corretta in quanto l'esercizio della facoltà contrattuale di recesso anticipato presuppone l'immediata esigibilità di un determinato importo. Dove vi è interesse corrispettivo da pagare vi è vigenza del mutuo e dunque non sussiste presupposto per l'applicazione della commissione in discorso, mentre quando vi è obbligo di pagamento della commissione non vi è più da pagare l'interesse pattuito originariamente, conseguendo l'impossibilità di considerare contemporaneamente le due tipologie di onere, proprio per il diverso dato temporale nel quale le stesse si collocano"*.

Nel caso di specie, peraltro, la penale di cui si tratta è prevista per l'ipotesi di mancata erogazione del mutuo e, dunque, è evidente che la sua applicazione è certamente alternativa all'applicazione del TAN e delle altre spese connesse all'erogazione del mutuo; è dunque errato da un punto di vista logico procedere alla sommatoria tra la penale e il TAN.



4. Quanto alla censura di indeterminatezza dei tassi ultralegali, ^{RG n. 2592/2015} ^{Repert. n. 871/2022 del 12/05/2022} va anzitutto evidenziata l'espressa previsione in contratto dei tassi applicati (come peraltro riportato da parte attrice nel libello introduttivo).

Parte attrice ha lamentato la nullità parziale del contratto per mancata indicazione dell'ISC o TAEG, con conseguente violazione dell'art. 117 TUB.

L'assunto è infondato in punto di diritto.

Invero, va osservato che l'ISC è un indice introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE e recepito dal sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla Deliberazione CICR n. 10688 del 4.3.2003 che, all'art. 9 comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, *"a rendere noto un 'Indicatore Sintetico di Costo' (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima"*.

A ben vedere, l'ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di mutuo, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Ne discende che l'omessa o l'erronea indicazione dell'ISC non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma al più può rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale ove venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante.

Nel caso di specie, dall'esame del contratto di mutuo, risulta che sono stati dettagliatamente indicati tutti i costi ed oneri a carico del mutuatario che, in tal modo, è stato reso edotto dell'impegno economico complessivamente derivante dall'operazione di finanziamento.

La domanda attorea è quindi infondata anche sotto tale profilo.

5. Parte attrice ha poi sostenuto che l'indicizzazione del tasso di mora all'Euribor realizzerebbe una violazione di norme imperative di cui alla L. 287/1990, con particolare riferimento all'art. 2, in quanto l'indice Euribor sarebbe frutto di un accordo di cartello tra imprese bancarie.

L'assunto è infondato.



Invero, conformemente alla prevalente giurisprudenza di merito (tra cui si v. Tribunale di Sciacca, sentenza n. 37 del 17.01.2017), deve ritenersi che, poiché la norma dettata dall'art. 2 della L. n. 287/90 è posta a presidio della tutela della correttezza del mercato, la nullità delle intese restrittive della concorrenza si colloca nel panorama normativo quale ipotesi speciale di nullità riferita agli accordi non concorrenziali e non ai contratti stipulati con i consumatori a valle di quegli accordi; di modo che già in generale è possibile sostenere che dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti.

L'interferenza tra le regole di mercato e la disciplina della nullità negoziale può essere in astratto sostenuta soltanto laddove si dimostri un collegamento esogeno e funzionale tra le intese restrittive della concorrenza a monte ed il contratto concluso a valle tra l'operatore qualificato, vincolato dall'intesa stessa, ed il terzo estraneo ad essa.

In ogni caso, la nullità del contratto a valle non può affatto darsi scontata ma presuppone che si dia prova: a) dell'esistenza dell'intesa restrittiva; b) dell'illiceità della stessa mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale; c) della connessione tra questa ed il contratto a valle.

Tale prova non è stata fornita nel caso di specie.

La domanda attorea merita quindi di essere integralmente rigettata.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (indeterminabile).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

- rigetta la domanda;



Sentenza n. 589/2022 pubbl. il 12/05/2022

RG n. 2592/2015

Repert. n. 871/2022 del 12/05/2022

- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.355,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Civitavecchia, 12 maggio 2022

Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino

